



DIRETTIVA N. 1 DEL 3 NOVEMBRE 2014

INAPPLICABILITA' DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DELL'IMPOSTA SUL BOLLO ALLE ATTIVITA' "REGOLAMENTATE" (INGROSSO - IMPIANTISTICA – AUTORIPARAZIONE- IMPRESA DI PULIZIA – FACCHINAGGIO – AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO – AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE – SPEDIZIONIERE – MEDIATORE MARITTIMO)

I CONSERVATORI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI AVELLINO, CAMPOBASSO, CASERTA, ISERNIA, MATERA, NAPOLI, POTENZA E SALERNO

Premesso che l'articolo 22 della tariffa allegata al DPR 641/1972 stabilisce che è dovuta la tassa di concessione governativa per le "iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992 ...”.

Verificato che tra le predette voci, il punto 8 del medesimo articolo 22 individua l'“Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art.86)”.

Accertato che la disposizione normativa prevede l'applicazione della tassa di concessione governativa in misura fissa di €. 168,00 per l'iscrizione in albi, elenchi o registri che risulti abilitante all'esercizio delle attività industriali o commerciali e di professioni, arti e mestieri;

visto l'interpello n. 954 – 364/2014, art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 proposto dalla CIDECA CAMPANIA all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa – Sezione Imposte Indirette – Ufficio Registro e altri tributi indiretti, nel quale si chiede di confermare che la tassa sulle concessioni governative non è dovuta in relazione alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività inoltrate al Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, **per le attività di commercio all'ingrosso, impiantistica, autoriparazione, impresa di pulizia e facchinaggio, agente di commercio e agente immobiliare;**

considerato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa in data 27.08.2014, in risposta alla suddetta istanza di interpello, relativamente all'imposta di bollo, ha richiamato la risoluzione 5 luglio 2001, n. 109, nella quale ha chiarito che *“le denunce di inizio attività sono da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo”* ed ha richiamato la risoluzione n. 24 dell' 8 aprile 2013, nella quale le conclusioni raggiunte dall'amministrazione finanziaria in tema di DIA sono ritenute applicabili alla SCIA disciplinata dall'art. 19 della L. 241/90, così come introdotta dalla legge n. 122 del 2010;

considerato, altresì, che, nella medesima nota, quanto all'assolvimento della tassa di concessione governativa, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la stessa non è dovuta nel caso in cui l'iscrizione nel Registro delle Imprese delle attività suindicate scaturisca dalla presentazione di una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (cd. SCIA), in considerazione del fatto che, nel caso della SCIA, non è prevista l'emanazione di un provvedimento autorizzativo all'esercizio dell'attività (come richiesto dall'art. 1 e dall'art. 2 comma 1 del DPR n. 641/1972);

letto, inoltre, il richiamo al parere espresso dal MISE, richiesto dall'Agenzia delle Entrate con riferimento a quelle attività per le quali, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010 era richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi, il quale ha osservato, con nota 125591 del 24 luglio 2014, che *"...i ruoli o elenchi sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle attivitàe in sostanza il nuovo imprenditore certifica ed autocertifica di avere i requisiti richiesti dalla legge e segnala all'amministrazione di avviare immediatamente l'attività e in capo a quest'ultima rimane l'onere di valutare la veridicità di quanto affermato dal soggetto stesso nei 60 giorni dal ricevimento della segnalazione"* e che l'iscrizione nell'apposita sezione del REA ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti ma *"non abilita il soggetto ivi iscritto all'esercizio dell'attività"*;

Letto, tuttavia, l'art. 3, comma 1, del DM 37/2008, a norma del quale *"Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e' in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4."*

Letto l'art.10, comma 5, del DPR 558/1999, a norma del quale *"Fermo restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni, l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attività, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane."*;

Letto l'art. 1, comma 1, della L.82/94, a norma del quale *"Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge."*, nonché l'art. 7, commi 1 e 2, del DPR 558/1999, il quale stabilisce che *"Le imprese che intendono esercitare alcune delle attività disciplinate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, presentano denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), e all'art. 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, unendo, altresì, il modello previsto all'allegato A del decreto 7 luglio 1997, n. 274, compilato nella prima sezione, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e, nella seconda sezione..... Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia unitamente alla domanda di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti."*;

Letto l'art. 17 della L.57/2001, ai sensi del quale *"Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità..."*;

Visto il D.lgs. 59/2010, con il quale, agli artt. 73, 74, 75 e 76, sono stati soppressi, rispettivamente: il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204, il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478, l'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, assoggettando le attività disciplinate dalle rispettive leggi a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7

agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti;

Verificato, quindi, che, secondo le norme citate, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando la relativa qualifica e che, ad ogni effetto di legge, i richiami ai ruoli e all'elenco si intendono riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).”;

Ritenuto, pertanto, che, in base alla normativa vigente, l'iscrizione nel Registro delle Imprese abbia natura costitutiva ai fini dell'esercizio delle attività suindicate, per cui l'istanza relativa è assoggettabile al pagamento della tassa di concessione governativa;

Considerata, tuttavia, la competenza dell'Agenzia delle Entrate in materia di tributi e diritti erariali e rilevato che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, la medesima Agenzia “determina regole di condotta per gli uffici ed i contribuenti” (art. 4 comma 2 dello Statuto)

Atteso che l'interpretazione prospettata dall'Agenzia delle Entrate depone a favore delle imprese e ne allevia gli oneri finanziari, con conseguenti benefici la cui portata assume una rilevanza non trascurabile in un frangente, come quello attuale, in cui il sistema produttivo nel suo complesso vive un momento di straordinaria difficoltà

tutto quanto innanzi premesso e considerato;

DISPONGONO

- di uniformarsi all'interpretazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, e di ritenere inapplicabile l'imposta di bollo e la tassa sulle concessioni governative in tutti quei casi in cui l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o nel Rea avvenga in maniera diretta e previa presentazione di una SCIA, nella quale i requisiti professionali posseduti sono dichiarati ed autocertificati dal soggetto;
- di continuare a richiedere il pagamento della tassa sulle concessioni governative sempre ed in ogni caso quando si tratta di iscrizione in un Albo, Ruolo, Registro od Elenco con natura abilitante e per la quale viene emanato un provvedimento amministrativo.

I CONSERVATORI DEL R.I.

Luca Perozzi
Lorella Palladino
Luigi Rao
Antonio Russo
Luigi Boldrin
Nicola Pisapia
Caterina Famularo
Raffaele De Sio